

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N 37**

Riunione del 4 settembre 2006

Sono presenti:

- |                  |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio  | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE      |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA      | COMPONENTE      |

- 37.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :**  
**- PERRELLA ANTONIO, MUSONI MARCO, BALDASSINI CLAUDIO,**  
**ROSSI LUIGI, GUADAGNI ENEA**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti, le deduzioni della Procura Federale e le eccezioni difensive delle parti

**osserva**

la fattispecie all'esame merita adeguata delibazione in relazione alla eccezione preliminare sollevata dagli incolpati relativamente al difetto di giurisdizione, che non merita l'invocato accoglimento.

Invero,, la legittimità del giudice adito a pronunciarsi su una questione sottoposta al suo esame, va individuata nell'attribuzione del potere di giudicare in funzione e nei limiti ad esso riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

Sul punto, la Procura Federale ha evidenziato un concorso formale di persone relativamente alla violazione nella quale sono incorsi gli incolpati, per non avere dato seguito ad un provvedimento giurisdizionale, reso immediatamente esecutivo dalla sua pubblicazione e l'esame della documentazione in atti evidenzia chiaramente la volontà degli incolpati a violare lo Statuto e i Regolamenti federali come puntualmente e dettagliatamente contestati dalla Procura Federale.

./.

La fattispecie all'esame , sostanzialmente impone la delibazione del comportamento tenuto da Perrella Antonio, Musoni Marco, Baldassini Claudio, Rossi Luigi e Guadagni Enea , allorquando hanno disposto la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva di un provvedimento giurisdizionale, cui è seguito l'impedimento del GUP di assolvere al dovere di recepirne il disposto.

Nella qualità di Dirigenti federali, invero, è fatto loro obbligo di osservare le decisioni rese dagli Organi di giustizia sportiva , laddove la decisione di infrangere tale precetto costituisce grave illecito sportivo , tanto più che vi è stata anche una pervicace insistenza nel persistere in tale illegittimo comportamento.

Gli effetti di tale pervicacia si sono tradotti sostanzialmente nella alterazione delle finali under 14 femminili , travolgendo così l'operatività di un sistema organizzato al confronto dei migliori sodalizi della stagione sportiva e conseguentemente impedendo lo svolgimento degli incontri in funzione delle direttive emanate dalla Federazione all'inizio del Campionato.

Il ravvedimento è stato assolutamente tardivo tanto che la pallavolo Apuania non è stata messa nelle condizioni di schierare la migliore formazione, rinunciando , poi, alla partecipazione degli incontri.

**P.Q.M.**

Infligge a Perrella Antonio, Musoni Marco, Baldassini Claudio , Rossi Luigi e Guadagni Enea la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 16 (sedici) per avere violato gli artt. 17 dello Statuto e 19 RAT in relazione all'art. 28 R.G. , con l'aggravante di cui all'art. 49, lett. a) R.G.

Affisso il 5 settembre 2006

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Fabrizio Filippucci